

Riunione del 17 febbraio 2012

Seduta n. 12

Oggetto: Parere in merito alla richiesta di autorizzazione sismica, in zone a bassa sismicità, per interventi su immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004. (Rif. prot. int. n.38)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la nota trasmessa, via e-mail, dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, con la quale si chiede alla Regione di esprimersi in merito alla richiesta di autorizzazione sismica, in zone a bassa sismicità, per interventi su immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004;

Esaminato il testo della nota;

Sentiti i componenti della Struttura operativa tecnico scientifica del CTS (arch. Alberto Borghesi, ing. Nicola Cosentino, geom. Paolo Fantoni, ing. Vania Passarella);

Premesso

Nella nota si evidenzia che alcune Strutture Tecniche Competenti in materia sismica (STC) considerano soggetti ad autorizzazione sismica preventiva tutti gli interventi strutturali su immobili sottoposti a vincolo di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, anche in zone a bassa sismicità. Tale orientamento deriverebbe dalle disposizioni contenute nel decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, con particolare riferimento alla voce dell'elenco B (*“Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”*) che include gli *“Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)”*.

Considerato

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 *“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”*, nel paragrafo 2.4 *“Livelli di sicurezza sismica”*, afferma: (...) *A tale scopo è necessario definire (...) la classe d'uso CU, coerentemente alle diverse classi definite al punto 2.4.2 delle NTC (esplicitate in Allegato A, punto B.6, con riferimento ai beni culturali nel seguente modo: Classe I – uso saltuario o non utilizzato; Classe II – uso frequente con normali affollamenti; Classe III – uso molto frequente e/o con affollamenti significativi; Classe IV – edificio strategico e uso molto frequente e/o con affollamenti significativi).*

Per quanto di competenza regionale, l'Allegato B alla D.G.R. n. 1661 del 2 novembre 2009 definisce le “*Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*”, senza alcun esplicito riferimento a beni sottoposti a vincolo di tutela.

é del parere

Il CTS ritiene che il vincolo di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004 non sia, di per sé condizione sufficiente per attribuire ad un bene carattere di *rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso* e, quindi, per la obbligatorietà dell'autorizzazione sismica preventiva, anche in zone a bassa sismicità.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Vincenzo Petrini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Petrini', is positioned below the typed name.